

ATTI

DELLA SOCIETÀ LIGURE DI STORIA PATRIA

NUOVA SERIE

XXXVII

(CXI) FASC. II



GENOVA MCMXCVII
NELLA SEDE DELLA SOCIETÀ LIGURE DI STORIA PATRIA
PALAZZO DUCALE - PIAZZA MATTEOTTI, 5

ANTONELLA ROVERE

NOTARIATO E COMUNE

PROCEDURE AUTENTICATORIE DELLE COPIE
A GENOVA NEL XII SECOLO

Difficile, se non impossibile, riuscire a fare un discorso, che possa a buon diritto considerarsi valido e fondato, sulle copie prodotte in un comune o in un'area geo-storica, senza prendere in considerazione le analoghe esperienze di altri comuni e di altre aree: solo attraverso i confronti tra le une e le altre è infatti possibile constatare analogie di comportamento ed evidenziare, e quindi successivamente tentare di spiegare, eventuali difformità e peculiarità.

Ed è così che il primitivo disegno di studiare i procedimenti e le formule autenticatorie delle copie di Genova e della Liguria fino a tutto il XIV secolo si è venuto inevitabilmente allargando al coevo panorama dell'Italia comunale, pur semplicemente come elemento di riferimento e di confronto: in considerazione della quantità di materiale da vagliare e valutare con attenzione ho tuttavia preferito limitare per il momento la mia riflessione esclusivamente al secolo XII, ripromettendomi di dare forma compiuta ai risultati dell'indagine sui secoli successivi in un secondo momento.

Il progetto originario prevedeva uno spoglio preliminare di tutti i principali fondi pergamenei della regione – impresa che già di per sé ha comportato un notevole dispendio di tempo e di energie –, allo scopo di avere un quadro il più completo possibile, pur entro i limiti imposti dalla casualità che regge le fila della conservazione di questo piuttosto che di quel fondo, di questa piuttosto che di quella pergamena, mentre la netta prevalenza di documentazione di tipo ecclesiastico, ed in particolare monastico, su quella di altra natura, almeno per certe epoche, è sicuramente ricollegabile in primo luogo al deposito in ambienti maggiormente affidabili.

Quando poi si è trattato di allargare lo sguardo al di là degli stretti confini regionali le difficoltà ed i limiti si sono inevitabilmente accresciuti, dovendo giocoforza lavorare sull'edito, e spesso su edizioni, anche recenti, che alla tradizione dei documenti hanno riservato ben poco spazio ed attenzione, quando non l'hanno addirittura travisata¹. A ciò si è aggiunto an-

¹ Esempio a questo proposito il *Codice diplomatico polironiano (911-1125)*, a cura di C. VILLANI - P. GOLINELLI, Bologna 1993.

che lo sconforto di fronte alla quantità di materiale da prendere in considerazione ed alle inevitabili disparità tra zone, tanto che mentre per alcune aree, grazie ad una notevole produzione di edizioni, è possibile seguire, almeno a grandi linee, evoluzione e mutamenti, per altre si arriva a fatica a ricavare solo qualche generica informazione. Non ultimo rimane il timore che comunque qualche importante edizione possa essere sfuggita alla ricerca, senza contare che c'è sempre la possibilità che chi lavora "sul campo" su analoghi argomenti possa modificare, ribaltare o, nella migliore delle ipotesi, completare quanto verrà detto per le aree prese in esame al di fuori della Liguria².

Non bisogna poi dimenticare che, al di là e al di sopra di quelle che sono le linee di tendenza generali e i dettami della dottrina, sui modi e sulle forme di autenticazione delle copie, o almeno di una parte di esse, fu determinante tutta una serie di variabili – utilizzazione che della copia si prevedeva di fare, particolare importanza del documento, esigenza di sostituire un originale ormai fortemente danneggiato e non più ripetibile con un documento fornito della massima credibilità e valore giuridico, per citarne solo alcune –, non sempre immediatamente individuabili, che talvolta hanno condizionato la scelta di forme particolarmente semplici, talaltra hanno richiesto invece la ricerca e la messa in opera di procedure e formulari complessi e macchinosi.

Infine interconnessioni con il quadro politico-istituzionale di riferimento e particolari situazioni di forza o di debolezza dello stesso possono avere fortemente influito sulle scelte di determinate forme ed influenzato per lunghi periodi o in determinate circostanze le consuete procedure notarili³, sulle quali ebbero sicuramente un peso non da poco anche i rapporti del notariato locale con le autorità comunali.

² In questo tentativo di confronto tra la Liguria ed il coevo panorama italiano non è stata presa in considerazione Venezia, che, come sta emergendo chiaramente in questi anni, si presenta "atipica" rispetto al notariato e alla produzione documentaria dell'Italia centro-settentrionale: cfr. in particolare: A. BARTOLI LANGELI, *Documentazione e notariato*, in *Storia di Venezia, I: Origini - Età ducale*, Roma 1992, pp. 847-864. Per le caratteristiche delle copie veneziane v. B. PAGNIN, *L'"exemplum" nel documento medievale*, in «Atti del Reale Istituto Veneto di scienze, lettere ed arti», 101/2 (1941-1942), pp. 201-215.

³ Su quanto situazioni contingenti e particolari congiunture politico-istituzionali possano influenzare le procedure autenticatorie vedi il caso limite delle copie savonesi: A. ROVERE, *Garanzie documentali e mutamenti istituzionali: il caso savonese del 1364*, in «Atti della Società Ligure di Storia Patria», n.s., XXXV/1 (1995), pp. 145-178.

La copia si inserisce quindi nell'evoluzione delle teorizzazioni dottrinali e della prassi notarile, subendo nel contempo gli inevitabili influssi e condizionamenti delle più disparate esigenze pratiche e della macchina amministrativo-istituzionale con la quale deve necessariamente confrontarsi, perché in particolare agli organi preposti all'amministrazione della giustizia toccherà riconoscerle o meno credibilità ed un qualche valore giuridico, anche indipendentemente da quanto la dottrina viene codificando.

Per rendere il materiale preso in esame il più possibile omogeneo, pur in un'inevitabile mancanza di omogeneità per le ragioni sopra esposte, non sono state prese in considerazione le copie tramandate attraverso i *libri iurium* prodotti al di fuori della Liguria, di qualsiasi tipo essi siano, proprio perché questi, per la loro stessa natura, rappresentano un complesso documentario che si rapporta in modo del tutto particolare all'autorità che ne ha promosso l'esecuzione e ne ha tutelato la conservazione, il che può determinare la scelta di determinate formule autenticatorie, talvolta anche notevolmente semplificate in stretta connessione con la considerazione nella quale il *liber* era tenuto⁴, e comunque introduce una variabile in più della quale occorre tenere conto e che va valutata di volta in volta attraverso il raffronto con la coeva produzione su pergamena: tutto ciò avrebbe reso ulteriormente complessa l'analisi.

Per la stessa ragione non sono state prese in considerazione – e in questo caso neppure per la Liguria – le copie di atti pubblici tratte dai cartulari comunali (*consulatus*, *potestatie*, *iteragentium* ecc.) e da atti processuali⁵.

Tutto ciò premesso per chiarire i limiti e le difficoltà che una ricerca di questo tipo comporta, si può finalmente entrare nel merito.

⁴ A questo proposito vedi quanto detto in A. ROVERE, *I "Libri iurium" dell'Italia comunale*, in *Civiltà comunale: libro, scrittura, documento*, Genova, 8-11 novembre 1988 (« Atti della Società Ligure di Storia Patria », n.s., XXIX/2, 1989), in particolare alle pp. 183-187; v. anche *I Registri della Catena del comune di Savona*, I, a cura di D. PUNCUH - A. ROVERE, in « Atti della Società Ligure di Storia Patria », n.s., XXVI/1 (1986), anche in « Atti e Memorie della Società Savonese di Storia Patria », n.s., XXI (1986) e in *Pubblicazioni degli Archivi di Stato*, Fonti, IX, Roma 1986, pp. XXXVII-XLII.

⁵ Queste inoltre, almeno a Genova, recano in molti casi non il *signum* del notaio, ma i *signa comunis, populi* o altri dei diversi uffici comunali.

La documentazione ligure in copia non risale oltre il XII secolo ed anche per questo, come già detto, è estremamente scarsa: quella savonese e ingauna tace completamente, solo per Genova ci sono pervenute ottantanove copie, a partire dal 1144, che non abbracciano però tutto il panorama documentario dell'epoca, limitate come sono quasi esclusivamente all'ambito ecclesiastico. Provengono infatti dal monastero di Santo Stefano⁶, dal primo registro della Curia⁷ e da un frammento dell'antigrafo dello stesso recentemente identificato⁸, in un solo caso dal *Liber privilegiorum Ecclesiae Ianuensis*⁹, mentre della documentazione comunale in senso stretto ci è conservata solo una copia nel *Liber iurium* "Vetustior".

Il quadro che se ne ricava, non raffrontabile con la situazione antecedente, stante, come già rilevato, l'assoluta assenza di documentazione in copia per l'area ligure, non può quindi che essere necessariamente limitato, in primo luogo se si tiene conto che la tipologia documentaria è estremamente ripetitiva, riducendosi, se si escludono un'investitura di terre e la ratifica da parte del comune di Piacenza di una transazione effettuata con quello di Genova, a locazioni e ad atti ad esse collegati da una parte, a lodi consolari dall'altra e soprattutto in considerazione del fatto che tutte le copie provenienti dal primo registro della Curia (e sono ben trentasette), esemplate da una più antica raccolta, oggi perduta, sono state private delle sottoscrizioni notarili, precedute dal *signum tabellionis*, che dovevano seguire immediatamente il verbale del processo di autenticazione, nettamente distinto dalle sottoscrizioni che lo seguono¹⁰. Per esse non possiamo quindi risalire ai redattori né conoscere il formulario delle sottoscrizioni. Sono complete solo le copie tramandateci anche dal frammento del registro primitivo, recentemente identificato, che ci fornisce le autentiche nella loro interezza per diciassette documenti.

⁶ Archivio di Stato di Genova (d'ora in poi ASG), Archivio Segreto, *Abbazia di Santo Stefano*.

⁷ Per l'edizione v. L. T. BELGRANO, *Il primo registro della curia arcivescovile*, in «Atti della Società Ligure di Storia Patria», II (1862-1871).

⁸ Sul quale vedi M. CALLERI, *Per la storia del primo registro della Curia Arcivescovile di Genova. Il manoscritto 1123 dell'archivio storico del comune di Genova, ibidem*, n.s., XXXV/1 (1995), pp. 21-57.

⁹ D. PUNCUH, *Liber privilegiorum Ecclesiae Ianuensis*, Genova 1962.

¹⁰ Sulle ipotetiche ragioni di tali mutilazioni cfr. M. CALLERI, *Per la storia del primo registro cit.*, pp. 42-43.

Le copie più antiche risalgono al 1144, ma il loro verbale di autentica presenta già delle caratteristiche che saranno comuni a quelle di tutto il resto del secolo e soprattutto l'elemento più importante è che l'unica copia pervenutaci su pergamena sciolta¹¹ si allinea perfettamente a quelle su registro, il che ci conforta nella convinzione che per questo periodo non vi sia alcuna differenza tra le une e le altre e pertanto si possano trarre delle conclusioni valide per tutto il panorama documentario genovese coevo.

Per le particolari caratteristiche di precocità vale la pena di soffermarsi a considerarle nel dettaglio, anche se gli elementi in esse introdotti sono comuni a tutte, pur articolandosi in modo diverso, e per far questo niente è più immediato della lettura diretta dei diversi formulari, tutti riconducibili ad un'unica procedura.

Innanzitutto le copie del gennaio 1144, del gennaio 1147 (53 le prime, 2 le seconde), e del 21 novembre 1172, tramandate dal primo registro della Curia, si presentano sostanzialmente identiche nella sostanza¹² ed identiche all'unica copia pervenutaci su pergamena, del 1161. Il loro valore probatorio poggia sostanzialmente sul lodo consolare che viene riportato integralmente in calce al documento e che si presenta più o meno così¹³:

In palacio Ianuensis archiepiscopi, consules Guido de Laude, Guillelmus Buferius, Lambertus Philipi, Guidotus de Nigrone laudaverunt ut suprascriptum libellum exemplificaret ad exemplum antiqui. Quod vero ideo factum est quoniam Iohannes, abbas monasterii Sancti Stephani, postulavit ut ex auctoritate consulum et manu publici notarii ipsum habere iuxta tenorem prioris eo quod comune videbatur ecclesie sue (videbatur ecclesie sue *di lettura incerta*) et heredibus Guillelmi et Bianchi germanorum. Quod cognoscentes consules, quia huiuscemodi negotiis suam interponere auctoritatem sacramento tenebantur, hoc ad exemplum prioris fieri fecerunt, nichil addito vel dempto,

¹¹ ASG, Archivio Segreto, busta n. 1508/64.

¹² L. T. BELGRANO, *Il registro* cit., pp. 142, 149, 158, 171, 177, 178, 180-260, 290, 293, 295, 330.

¹³ Viene riportato il lodo più complesso, tramandato dalla pergamena sciolta. Il documento esemplato è una locazione dell'anno 1103 ed è l'unica copia che conserva anche la sottoscrizione del notaio e le firme dei pubblici testimoni, che dovevano completare anche le altre copie, che però, come abbiamo già avuto occasione di ricordare, sono state omesse dal redattore del registro pervenutoci, copia semplice di uno più antico, con l'avvertenza che anche tutti i lodi che seguono le copie su registro sono nella sostanza uguali a questo. È probabile che tutte quelle del 1144, considerata la perfetta identità di formulario, siano da attribuire ad un unico notaio, purtroppo sconosciuto, vista l'omissione delle sottoscrizioni; lo stesso si può dire per le due copie del 1147.

laudantes per omnia istud eadem auctoritate et viribus ammodo niti (*sic*) sicut primum et tamquam esset manu ipsius Bonafossi notarii prioris instrumenti conscriptum. Millesimo centesimo sexagesimo primo, octavo die iunii, indictionis octave, eodem Ansaldo, filio Bianchi, hoc volente.

(S.T.) Ego Ogerius notarius, precepto supradictorum consulum, transcripsi.

✕ Ego Anselmo de Cafara subscripsi ✕.

✕ Ego Oto iudex subscripsi.

Nelle sedici copie tramandate anche dal frammento del primo registro della Curia, sempre del gennaio 1144, tutte dovute al notaio Bonvasallo¹⁴, il lodo consolare viene invece ricordato nella stessa sottoscrizione notarile¹⁵:

(S.T.) Ego Bonusvasallus notarius, per preceptum <consulum> Bonivasalli de Odone, Oglerii Venti, Ugonis iudicis, Guillelmi Lusii, scripsi. Qui laudaverunt hanc laudem [*si tratta di un lodo consolare*] eam obtinere utilitatem quam obtinet exemplar ad quod hoc factum fuit. Hoc ideo fecerunt quia archiepiscopus habebat has laudes in diversas cartulas scriptas set ut [*sic*] harum amissione res episcopatus detrimentum paterentur has huic registro iusserunt scribere. Millesimo CXLIII^o, mense ienuarii, indictione VI^a.

Ego Ansaldus de Auria subscripsi.

✕ Ego Marinus subscripsi.

Sulla stessa linea, ma con maggior ricchezza di particolari, si pongono la copia del 12 aprile 1193 del notaio Ottobono¹⁶:

Ego Otobonus scribe exemplificavi atque transcripsi hanc ad instar publici instrumenti autentici quod Bonusvassallus Caputgalli composuit, nil addito vel dempto, iussu et actoritate consulum Ianue de placitis, videlicet Willelmi Malloni, Ugonis Malloni, Ingonis Galiane atque Idoni Stanconi, qui laudaverunt in palatio Ianuensis archiepiscopi (laudaverunt) hanc valere per omnia in perpetuum ac si propria eiusdem Bonivassalli foret descriptione perfecta, volentes iura domini archiepiscopi illesa servari et presenti pagina significari cum exemplum quod ipse Bonusvassallus in hoc registro confecerat quodammodo corruptum et abrasum foret, unde curia de facili ledi posset multaque inde

¹⁴ Archivio Storico del Comune di Genova (d'ora in poi ASCG), ms. 1123, cc. 3 r. - 8 r.; L. T. BELGRANO, *Il registro* cit., pp. 56-65. Sul notaio Bonvasallo, identificabile con Bonvasallo *Caputgalli*, v. M. CALLERI, *Per la storia del primo registro* cit., pp. 40-41.

¹⁵ ASCG, ms. 1123, c. 3 r. Per altre sottoscrizioni di questo gruppo di copie v. M. CALLERI, *Per la storia del primo registro* cit., pp. 48-49.

¹⁶ ASCG, ms. 1123, c. 24 v.; L. T. BELGRANO, *Il registro* cit., p. 276.

contentiones et errores oriri. Anno dominice nativitatis millesimo centesimo nonagesimo tercio, indictione decima, duodecimo die aprilis.

(S.T.) Ego Otobonus notarius, precepto suprascriptorum consulum, exemplificavi et transcripsi.

e quella del 1185 del notaio Guglielmo Caligepalio, che rivela anche la partecipazione diretta dei consoli al momento della redazione della copia¹⁷:

(S.T.) Ego Wilielmus Caligepalii notarius transcripsi et exemplificavi ut superius continetur ab autentico instrumento quod Bonusinfans notarius et cancellarius scripserat, nichil addito vel dempto excepto littera plus minusve. Hoc autem feci auctoritate et precepto Ianuensium consulum de comuni Nichole Embriaci, Ingonis de Fresia, Symonis Aurie et Bisacini qui autenticum scriptum inspicientes primo, postmodum tam exemplar quam exemplum sibi legi fecerunt, laudantes ut hoc exemplum eam vim habeat et auctoritatem per omnia quam et ipsum a quo sumptum fuit exemplar. Hoc autem fecerunt ad preces domini Oberti, prepositi Ianuensis, et domini Bonifacii archidiaconi atque domni Ogerii magiscole ceterorumque canonicorum cum multum expediret Ianue et ut testimonium rei geste et veritatis fides deperire aut preiudicium pati non posset, cum unum tantum inde a principio factum esset instrumentum quod una partium habebat. Anno dominice nativitatis millesimo centesimo octuagesimo quinto, indictione secunda, secundo die septembris.

✕ Ego Fredecio Gontardus subscripsi.

✕ Ego Calvus subscripsi.

Una variante formale, pur mantenendo inalterata la sostanza, presenta alcune copie del 1153 e 1155, sempre del registro della Curia, mancanti, come già detto, delle sottoscrizioni notarili e che evidenziano una inversione di significato tra i termini *exemplar* ed *exemplum*, comune anche ad altre esperienze¹⁸:

Istud est exemplar unius laudis quam scripserat in quadam parva cartula Guilielmus de Columba, set verendo ne amissione huius cartule perderentur iura curie, coram consulibus Conrado Ruffo de Curia, Guilielmo Cigala, Guilielmo Bufferio venerunt missi archiepiscopi pro eo rogando ut has laudes in registro scriberent et firmas esse laudarent.

¹⁷ D. PUNCUH, *Liber privilegiorum* cit., n. 50.

¹⁸ L. T. BELGRANO, *Il registro* cit., pp. 92 (da questa copia è tratto l'esempio)-95, 114. Sono tutti lodi consolari. Per quanto riguarda la confusione terminologica vedi per Milano M. F. BARONI, *Le copie autentiche estratte per ordine di una autorità nel territorio milanese durante il periodo comunale*, in *Studi di Storia Medievale e di Diplomatica*, VI, Milano 1981, p. 15, nota 1; lo stesso avviene anche in Toscana dove le copie sono costantemente precedute dal termine *exemplar*.

Qui providentes utilitati et necessitati curie, cum eorum auctoritas ad hoc fuerat necessaria, hoc exemplum fieri iusserunt et firmum et stabile esse laudaverunt eamque vim et auctoritatem quam obtinebat laus quam scripserat Guilielmus Columbe (*sic*) obtinere decreverunt. Millesimo CLIII, die kalendis februarii, indictione XV¹⁹.

Un'altra variante ci è offerta dalla copia del 1181, tramandata sempre dallo stesso registro²⁰:

Hanc itaque laudem ego Ottobonus scribe exemplificavi et scripsi ad instar illius quam Bonusvasallus Caputgalli scripserat, nichil addito vel diminuto, iussu consulum placitorum Tanclerii Philippi, Rubaldi Porcelli, Oberti Pedicule, Corsi de Palazolo, qui in palatio Ianuensis archiepiscopi laudaverunt hanc valere et eam vim et auctoritatem per omnia obtinere ac si propria manu ipsius Bonivasalli Capitisgalli solempniter scripta foret atque perfectam, supplicatione yconomorum domini archiepiscopi, annuentes cum in quadam parva cartula per eundem Bonumvasallum conscriptam que cito quodam infortunio posset amitti aut vetustate consumi, unde curia domini archiepiscopi posset ad damnum et incomodum maximum pervenire, nec in scriptis predicti Bonivasalli abbreviarium ipsius quoquo modo inveniretur. Millesimo centesimo octuagesimo primo, indictione tercia decima, sexto decimo die intrantis ianuarii.

¹⁹ *Ibidem*, p. 92. In genere presentano però (*ibidem*, p. 94) un formulario molto più semplice: *Istud est exemplar unius laudis quam scripserat Arnaldus iudex, sed verendo ne amissionem unius parve cartule iura curie perderentur consules ... laudaverunt hoc eandem vim et auctoritatem obtinere quam obtinebat exemplum ad quod hoc exemplar scriptum fuit, iubendo ut presenti registro significaretur. Millesimo CLIII, kalendis februarii, indictione XV.*

²⁰ *Ibidem*, p. 395. Due copie del 1172 e del 1173 (*ibidem*, pp. 100, 105: si tratta di due lodi consolari) presentano un'ulteriore, sia pur lieve, modificazione del formulario: *Hanc laudem alibi separatim scriptam in cartula parva, postulacione dompni Hugonis, Ianuensis archiepiscopi, propter utilitatem curie sue consules ... exemplificari et transcribi hoc registro fecerunt ad exemplar prioris et originalis, timentes illius amissionem cum esset in parva materia primitus scripta.* La prima prosegue: *Illam itaque cernentes completam et in mundum universum redactam et a Marino et Ugone iudice, testatoribus publicis, testatam et subscriptam, hanc pro tenore prioris nihil addito vel minuto transcribere ex sui consulatus officio fecerunt, quindi si legge in entrambe laudantes istam per omnia valere (laudantes ex officio sui consulatus hanc per omnia valere nella seconda) sicut prima et ex hac possit curia efficaciter experiri contra omnes personas. Millesimo centesimo septuagesimo secundo (tercio nella seconda), decima die ienuarii (iunii nella seconda), indictione IIII (quinta nella seconda); come pure altre due del 1164 (*ibidem*, p. 299: si tratta di un libello petitorio e di una investitura di terre, della quale si riporta qui l'autentica): *Hoc instrumentum consules Anselmus Agarrius, Bonusvasallus de Castello ad exemplar prioris et originalis propter utilitatem curie et voluntatem Caphari transcribi fecerunt, laudantes ex suo officio quod eam teneat vim et auctoritatem quam primum quod est apud ipsam Capharum. Millesimo centesimo sexagesimo quarto, octavo die madii, indictionis undecime.**

Decisamente atipica nel contesto delle altre copie coeve ed apparentemente più arretrata come formulario quella, non datata, ma risalente presumibilmente agli anni intorno alla metà del secolo, sulla base dei dati cronologici relativi ai personaggi che vi compaiono, quando ormai procedure e formulari si presentano stabilizzati, pur in quella varietà che andiamo rilevando, mentre questa sembra rappresentare una sperimentazione, sicuramente non collegabile alla tipologia del documento, trattandosi di un libello petitorio, come altri autenticati con il formulario di cui sopra, nello stesso registro, anche se una volta di più l'omissione della sottoscrizione notarile ci priva di un elemento prezioso, che forse avrebbe potuto fornirci qualche indicazione chiarificatrice ²¹:

Hoc est exemplatum a libro quem detulit Guilielmus Piper et posuit in manus domini Syri archiepiscopi et ipse dominus Syrus reddidit ei Guilielmo libellum, in presentia Philippi de Lamberto et Meruli de Castro et Maraboti et Ingonis de Bulgaro et Boiamontis et Bonivasalli Caput Galli et Alexandri. Et alii plures viderunt ipsum libellum in manus archiepiscopi, videlicet Otto iudex et Guiscardus de Porta et Marchio iudex et Oglerius de Ripa et Rubaldus scriba et Anselmus canavarius.

Tutta l'attenzione è rivolta a sottolineare, attraverso le presenze testimoniali – e di personaggi in vista nella vita socio-politica della città ²² –, che il possessore del libello petitorio lo aveva consegnato all'arcivescovo Siro, il quale glielo aveva poi restituito, mentre altri testimoni potevano attestare di averlo visto nelle mani dell'arcivescovo.

Per contro con formulario molto più semplice rispetto alle precedenti è autenticata l'unica copia tramandataci dai *libri iurium* comunali, pur non mancando neppure in questa il riferimento al mandato dei consoli ²³:

²¹ *Ibidem*, p. 308.

²² Si tratta, tra gli altri, di Filippo di Lamberto, più volte console e personaggio che aveva un ruolo particolare e non ancora del tutto chiarito nella nomina dei notai a Genova, sul quale v. A. ROVERE, *I "publici testes" e la prassi documentale genovese*, in *Serta Antiqua et Mediaevalia*, I, Roma 1997, pp. 299, 326-327; Merlo de Castro, che nel 1188 è tra i giuranti la pace di Pisa: v. A. OLIVIERI, *Serie dei consoli del comune di Genova*, in « Atti della Società Ligure di Storia Patria », I, 1858, p. 369; il notaio Bonvassallo *Caputgalli*, che risulta tra i redattori del registro della Curia, e due giudici Ottone e Marchio, documentati entrambi tra i *publici testes*, il primo tra il 1144 e il 1161, il secondo tra il 1104 e il 1152: v. A. ROVERE, *I "publici testes"* cit., p. 299, nota 43.

²³ *I libri iurium della Repubblica di Genova*, I/1, a cura di A. ROVERE, in *Fonti per la Storia della Liguria*, II, Genova-Roma 1992, anche in *Pubblicazioni degli Archivi di Stato*, Fonti, XIII, n. 178.

(S.T.) Ego Iohannes notarius, iussione consulum Willelmi Porci, Oberti cancellarii, Iohannis Maliaucelli, Willelmi Lusii, scripsi istud exemplum ab illo instrumento quod nominatus notarius scripserat, in quo pariter continebatur. M^oC^oLV, indictione tercia.

Tutta questa varietà di formulari e di strutture delle autentiche, pur in una perfetta unità di procedure, indica che se da un lato si era ormai stabilizzata una determinata prassi da seguire per la realizzazione delle copie, dall'altra non si era ancora trovata un'unità di formulari e di strutture, mentre le formule autenticatorie, ad eccezione delle ultime due, evidenziano alcuni elementi comuni, che permettono di individuare la procedura seguita per la redazione delle copie ed isolare gli elementi sui quali sono fondati la loro credibilità e il loro valore giuridico.

Il momento iniziale è rappresentato dalla richiesta di poter avere copia di un ben determinato documento, avanzata dagli interessati ai consoli, in particolare a quelli dei placiti²⁴, che doveva essere accompagnata da valide ragioni ed argomentazioni vertenti sostanzialmente sulla precarietà delle condizioni degli originali e sul danno conseguente all'ipotetica impossibilità di utilizzarli²⁵, sul mancato possesso degli stessi²⁶ o sul timore che l'unico

²⁴ ASG, Archivio Segreto, busta n. 1508/64: *Quod vero ideo factum est quoniam abbas monasterii Sancti Stephani postulavit*; D. PUNCUH, *Liber privilegiorum* cit., n. 50: *Hoc autem fecerunt ad preces domini Oberti, prepositi Ianuensis, et domini Bonifacii archidiaconi atque domni Ogerii magiscole ceterorumque canonicorum*; L. T. BELGRANO, *Il registro* cit., p. 92: *coram consulibus ... venerunt missi archiepiscopi pro eo rogando ut has laudes in registro scriberent*; *ibidem*, p. 299: *propter utilitatem curie et voluntatem Caphari transcribi fecerunt*; *ibidem*, pp. 100, 105: *postulacione domini Hugonis Ianuensis archiepiscopi propter utilitatem curie sue*; *ibidem*, p. 330: *admissa postulacione rationabili domni Hugonis archiepiscopi*; *ibidem*, p. 395: *supplicatione yconomorum domini archiepiscopi*.

²⁵ ASCG, ms. 1123, c. 3 r.: *Hoc ideo fecerunt quia archiepiscopus habebat has laudes in diversas cartulas scriptas set ut (sic) harum amissione res episcopatus detrimentum paterentur* (evidentemente di ciò erano stati informati dallo stesso richiedente); *ibidem*, c. 24 v.: *cum exemplum quod ipse Bonusvassallus in hoc registro confecerat quodammodo corruptum et abrasum foret unde curia de facili ledi posset multaque inde contentiones et errores oriri*; L. T. BELGRANO, *Il registro* cit., p. 92: *sed verendo ne amissione huius cartule perderentur iura curie*; *ibidem*, p. 290: *Hoc ideo fecerunt quia viderunt libellum istud scriptum in quadam cartula quam vetustate tam litturis litterarum quam cartule consumptione amitti pertimuerunt*; *ibidem*, p. 330: *quapropter nimiam vetustatem et antiquitatem <libellus> deperire poterat antiquus et sic ecclesia iure suo carere*.

²⁶ ASG, Archivio Segreto, busta n. 1508/64: *Quod ideo vero factum est quoniam abbas monasterii Sancti Stephani postulavit ... ipsum habere iuxta tenorem prioris eo quod comune videbatur ecclesie sue et heredibus Guillelmi et Bianchi germanorum*; D. PUNCUH, *Liber privilegiorum* cit., n. 50: *cum unum tantum inde a principio factum esset instrumentum quod una pars habebat*.

originale posseduto potesse essere perduto o si deteriorasse²⁷, soprattutto nel caso di impossibilità ad averne un altro²⁸.

È probabile che il primo atto consolare successivo alla richiesta fosse il mandato, forse anche semplicemente verbale, ad un notaio di procedere alla redazione della copia e che il lodo consolare riportato in calce ai documenti o ricordato nelle sottoscrizioni sia da collocarsi in un momento successivo alla scritturazione della copia. Non si spiegherebbero altrimenti la mancata menzione in esso del notaio a cui era stata materialmente affidata la redazione – *hoc ad exemplum prioris fieri iusserunt* o analoghe espressioni si leggono nei lodi –, mentre nella sottoscrizione del notaio è esplicito il riferimento ad una *iussio* da parte dei consoli – *Hoc autem feci auctoritate et precepto Ianuensium consulum* –, né la possibilità da parte degli stessi di constatare la concordanza tra originale e copia²⁹.

Quindi probabilmente solo dopo aver preso visione della copia ed averne constatata la conformità all'originale i consoli (quasi sempre l'intero collegio) procedevano al pronunciamento del lodo in cui, ricordando la richiesta che in proposito era stata avanzata, attribuivano alla copia un valore pari a quello dell'originale, in forza della loro autorità, ottemperando così ad un impegno cui erano tenuti, come si legge in alcuni lodi³⁰, da una disposizione statutaria, della quale purtroppo non abbiamo traccia nelle compilazioni

²⁷ L. T. BELGRANO, *Il registro* cit., pp. 94-95, 115: *verendo ne amissione unius parve cartule iura curie perderentur*; *ibidem*, p. 100: *timentes illius amissionem cum esset in parva materia primitus scripta*; *ibidem*, p. 395: *in quadam parva cartula ... que cito quodam infortunio posset amitti aut vetustate consumi*; ASCG, ms. 1123, c. 3 v.: *eo quod <in> parva carticula scriptum eius amissione iura curie in aliquo paterentur detrimentum*.

²⁸ L. T. BELGRANO, *Il registro* cit., p. 395: *cum in quadam parva cartula per eundem Bonumvassallum conscriptam que cito quodam infortunio posset amitti aut vetustate consumi, unde curia domini archiepiscopi posset ad damnum et incomodum maximum pervenire, nec in scriptis predicti Bonivassalli abbreviarium ipsius quoquo modo inveniretur*.

²⁹ D. PUNCUH, *Liber privilegiorum* cit., n. 50: *qui (i consoli) autenticum scriptum inspicientes primo, postmodum tam exemplar quam exemplum sibi legi fecerunt*; L. T. BELGRANO, *Il registro* cit., pp. 142, 149, 158, 171, 177, 178, 180-260: *Quibus diligenter auditis nil hic auctum vel diminutum fuisse cognoverunt*; *ibidem*, p. 290: *fecerunt hoc presenti pagina significare seriatim, sicut in ea scriptum fuerat prescrutantes et ideo ut prediffinitur decreverunt*.

³⁰ ASG, Archivio Segreto, busta n. 1508/64: *quia huiusmodi negotiis suam interponere auctoritatem sacramento tenebantur*; L. T. BELGRANO, *Il registro* cit., p. 105: *laudantes ex officio sui consulatus hanc per omnia valere sicuti prima*; *ibidem*, p. 330: *Quia igitur talibus suam auctoritatem speciali interponere iuramento tenebantur*.

pervenuteci³¹, il che ci impedisce di sapere se l'intervento legislativo era limitato a regolamentare gli obblighi dei consoli o riguardava l'intero procedimento di redazione ed autenticazione delle copie.

Tale procedura non sembra peraltro essere molto lontana da quella che verrà teorizzata nel secolo seguente per le copie alle quali è possibile riconoscere la "plena fides" da Rolandino, il quale sostiene *quod exemplo non adhibetur fides et quod ex eo non potest fieri exactio nisi illud cum insinuatione et iudicis decreto et auctoritate interposita factum sit, sed si fuerit illud exemplum presentibus litteratis testibus, tabellionibus videlicet se subscribentibus coram iudice, auctoritatem suam interponere et auctenticum auscultatum et concurs inventum, adhibetur ipsi exemplo fides plena et poterit ex eo exactio fieri*³².

Gli esempi genovesi infatti, se si eccettua l'assenza dei *testes tabelliones*, che si sottoscrivono, qui sostituiti dai *publici testes*³³, si collocano esattamente sulla stessa linea nel tentativo di produrre delle copie alle quali sia riconoscibile la maggior credibilità possibile attraverso l'intervento diretto dei consoli, là del giudice, arrivando addirittura ad usare quella stessa terminologia che si ritroverà un secolo più tardi a proposito della necessità che essi debbano *suam auctoritatem interponere*³⁴. Se invece non vi è ancora traccia nel formulario di queste della *insinuatio* rolandiniana, la procedura che dell'esperienza di epoca romana, almeno nell'accezione con la quale viene usata dal giurista bolognese, ha solo il nome, nella sostanza questa è già praticata: la presentazione della copia ai consoli affinché possano constatarne la corrispondenza con l'originale, così ben descritta in quella tramandata dal *Liber privilegiorum – qui auctenticum scriptum inspicientes primo, postmodum tam exemplar quam exemplum sibi*

³¹ Il breve del 1143 riguarda sostanzialmente i consoli del comune (cfr. *Codice diplomatico della Repubblica di Genova*, a cura di C. IMPERIALE DI SANT'ANGELO, in *Fonti per la storia d'Italia*, 77, 79, 89, Roma 1936-1942, I, n. 128), quello dei consoli dei placiti, deputati a questo compito, non ci è pervenuto.

³² *Summa totius artis notariae Rolandini Rodulphini Bononiensis*, Venezia 1546, *De exemplificationibus scripturarum*, p. 397 r.

³³ Sulle caratteristiche e sull'importanza di queste particolari presenze testimoniali nel documento genovese v. A. ROVERE, *I "publici testes"* cit.

³⁴ Questa stessa identica espressione che userà Rolandino si trova in tutte le copie genovesi, ma esattamente nella stessa formulazione in ASG, Archivio Segreto, busta n. 1508/64 (v. sopra, p. 99)

legi fecerunt, laudantes... –³⁵, infatti altro non è se non la traduzione pratica di quanto si legge nella Rolandina (sempre fatta eccezione per la presenza di altri notai oltre il redattore): *Quo facto* (dopo aver proceduto alla scritturazione della copia) *adhibebis IIII vel V testes tabelliones et ab ipsis insinuabitur iudici, ut coram eo legatur et auscultetur coram ipso iudice, cum tabellionibus ipsis diligenter ipsum auscultabis et si concors inventum fuerit, iudex auctoritatem suam interponet ...*³⁶.

Questa indubbia precocità manifestata dalla documentazione genovese, che peraltro non è possibile stabilire se e quanto possa aver influito sull'evoluzione delle procedure autenticatorie delle altre località e sulla stessa dottrina³⁷, risulta tanto più evidente ed eccezionale se messa a confronto con il coevo panorama italiano abbastanza piatto, uniforme e fortemente ancorato a forme caratteristiche dei secoli precedenti.

Al di fuori della Liguria nella maggior parte dei casi le copie sono state sottoscritte da uno, o, ma meno frequentemente, da più notai (anche sei), che dichiarano di avere visto l'originale – *autenticum huius exempli vidi et legi et subscripsi* – e, in qualche caso, anche di avere constatata la conformità della copia all'*exemplar* – *autenticum huius vidi et legi nichil plus minusve in ea continens forsitan litteram vel sillabam et subscripsi* –, mentre il redattore aggiunge di avere scritto la copia e, ma non sempre e non dovunque, di averlo fatto fedelmente – *fideliter exemplavi*³⁸.

³⁵ V. sopra, p. 101.

³⁶ *Summa* cit., p. 397 r.

³⁷ È evidente che la teorizzazione rolandiniana è frutto di una lunga sperimentazione “sul campo”, maturatasi nel tempo, della quale purtroppo ci sono stati conservati, se si esclude l'esperienza genovese, ben pochi tasselli, uno dei quali è rappresentato dalla copia realizzata a Gubbio nel 1240 (A. BARTOLI LANGELLI, *Codice diplomatico del comune di Perugia. Periodo consolare e podestarile (1139-1254)*, Perugia 1983-1985, II, n. 184), nell'autentica della quale il redattore ci presenta una procedura molto vicina a quella che di lì a qualche anno verrà illustrata da Rolandino: *Lectum et auscultatum coram domino Nicolao iudice domini Gregorii ducis Vallis Spoleti qui huic auscultationi et publicationi suam interposuit auctoritatem, presentibus Bontadoso Bartoli notario, Ferabove notario, Federigo Bendictoli notario, Gregorio notario, Iunta Rainutii notario, per quos ipsius instrumenti auscultatio facta fuit, testibus ad hec vocatis. Actum in civitate Eugubii ...* Seguono le sottoscrizioni del redattore e di un altro notaio.

³⁸ Un'eccezione è rappresentata da due copie romane, realizzate però in ambito ecclesiastico, in cui, già alla fine dell'XI – inizio XII secolo, gli *scriniarii Sanctae Romanae Ecclesiae* usano un formulario più articolato, facendo menzione di colui – un cardinale in un caso, un abate nell'altro – dal quale *rogatus ... renovavi, rescripsi, transtuli et de tenebris ad lucem perdu-*

Solo a Padova due copie, databili approssimativamente attorno alla metà del secolo, sono state eseguite per disposizione del vescovo – *mandato domini Iohannis*³⁹ –, mentre bisognerà giungere alla fine del secolo per trovarne altre, sia pur occasionali, redatte dietro mandato: si tratta di quella pavese, datata 1194⁴⁰, eseguita in *publica audientia iusticiae*, su mandato del podestà e sottoscritta, oltre che dal redattore, da quattro notai⁴¹ e di quella vercellese degli ultimi anni del secolo, autenticata in forma molto semplice

xi: P. FEDELE, *Carte del monastero dei SS. Cosma e Damiano in Mica Aurea*, in « Archivio della Società Romana di Storia Patria », XXI-XXII (1898-1899), nn. 1, 8.

³⁹ *Codice diplomatico padovano dal secolo sesto a tutto l'undicesimo*, a cura di A. GLORIA, Venezia 1877 (*Monumenti storici pubblicati dalla Deputazione Veneta di Storia Patria*, II, serie I, Documenti, II), nn. 130, 422: l'editore basa la datazione delle copie sul periodo di pontificato del vescovo Giovanni Cacio, supposto autore del mandato. I documenti esemplati sono rispettivamente una donazione fatta dal vescovo al monastero di Santo Stefano del 1034 e un privilegio papale con il quale Lucio II prende sotto la propria protezione la chiesa di Santa Tecla di Este. Per altri documenti analoghi per contenuto non è stato invece previsto l'intervento diretto dell'autorità, sia pure ecclesiastica, attraverso il mandato. Sarà infatti necessario giungere al 1213 perché incomincino a comparire con regolarità i primi mandati: *ibidem*, n. 262.

Diverso significato si deve invece attribuire al riferimento alla *iussio* fatta dal notaio che alla fine del secolo XII (il documento è del 1188) redige una copia, *iussu* appunto degli stessi delegati pontifici nella causa per la quale il documento viene esemplato, come egli stesso dichiara - *iussu domini Nicolai, Mortariensis prepositi, et magistri Iacobi Papie canonici, qui erant ad hanc causam delegati a summo pontifice Clemente et hanc sententiam auctoritate apostolica confirmaverunt* - trattandosi di una situazione contingente che travalica le consuete prassi cittadine: F. GABOTTO - U. FISSO, *Le carte dell'archivio capitolare di Casale Monferrato fino al 1313*, in *Biblioteca della Società Storica Subalpina*, XL, Pinerolo 1907, n. 45.

⁴⁰ F. GASPAROLO, *Cartario Alessandrino fino al 1300*, III, *ibidem*, CXVII, Torino 1930, n. 448: si tratta della conferma da parte dei re Berengario ed Adalberto dei beni del monastero pavese del Senatore. La copia è datata secondo lo stile dell'incarnazione al 1194, indizione quattordicesima, ma il millesimo e l'anno indizionale non coincidono, correndo nel 1194 la dodicesima indizione.

⁴¹ La copia è preceduta da una lunga introduzione, nella quale vengono esposte le ragioni della redazione attraverso la quale si tenta di attribuire il massimo del valore giuridico all'*exemplum* (la trascrizione presenta alcune probabili scorrettezze): *In nomine Domini amen. Exigentibus frequenter necessitatum articulis, provida iuris utriusque deliberatione cæretur ut exemplum seu transumptum ab auctentico originali privilegio fide dignis assertionibus comprobatum et auctentico munimine roboratum semper fidem faciat in agendis semper videatur idem. Et quia omnia missis (?) longa vetustate delentur presertim littere propter antiquitatem sub oculis humanis atramenti caducatione deficiunt. Eapropter hoc est exemplum seu transumptum et tractum ab autentico privilegio regali, signato signis, legitur in quo adhuc aparent sigilli vestigia, scripto et subscripto ut infra, videlicet...* In questo caso le particolari precauzioni adottate sono sicuramente da mettere in relazione con l'importanza del documento.

dal solo redattore, che fa riferimento al mandato del vescovo Alberto, autore del documento esemplato⁴². Sempre negli stessi anni (1195) a Cividale il redattore della copia di un diploma di Enrico VI in favore del patriarcato di Aquileia, sempre del 1195, ci informa in introduzione alla stessa, dopo la data cronica e topica e l'elenco dei testimoni (il decano e due canonici della chiesa di Aquileia, tre personaggi registrati solo con i nomi *et alii*), che *coram domino Pelegrino, Dei gratia Aquilegensis ecclesie sedis electo, ante ecclesiam Sancti Donati sub porticu, ego Taxonus, sacri palatii notarius vidi et legi litteras a domino imperatore Henrico allatas et eius sigillo cum cera sigillatas...*⁴³.

Nella seconda metà del secolo, sporadicamente e solo in alcune località viene aggiunta la data cronica, come a Padova⁴⁴, nel territorio di Rovigo⁴⁵, a Bologna⁴⁶, a Ravenna⁴⁷ e a Siena⁴⁸, mentre nell'ultimo quarto del secolo in-

⁴² L. BORELLO, *Le carte dell'archivio comunale di Biella, ibidem*, CXXXVI, n. 3. Si tratta di disposizioni vescovili relative alla collegiata di Santo Stefano, emanate il 17 ottobre 1194.

⁴³ C. MORO, *Le più antiche carte dell'Archivio Capitolare di Cividale (972-1239). Produzione documentaria e cultura notarile nelle vicende di un'istituzione ecclesiastica friulana*, Tesi di dottorato in Diplomatica - VII ciclo, n. 47.

⁴⁴ *Ibidem*, n. 205 (copia del 1194); *Codice diplomatico padovano dall'anno 1101 alla pace di Costanza, a cura di A. GLORIA*, Venezia 1879 (*Monumenti storici pubblicati dalla Deputazione Veneta di Storia Patria*, IV, serie I, Documenti, IV), nn. 62 (copia del 1200), 134 (copia del 1196), 287 (copia del 1195), 303 (copia del 1200).

⁴⁵ *Codice diplomatico polironiano cit.*, n. 81 (copia del 1173).

⁴⁶ G. CENCETTI, *Le carte bolognesi del sec. X*, in «L'Archiginnasio», 28-31 (1933-1936), in particolare n. 2, del 1179, anche se si tratta, secondo quanto afferma l'editore, di un falso o di un falso in forma di copia autentica, e *Le carte del monastero di S. Stefano di Bologna e di S. Bartolomeo di Musiano*, I (1101-1125), a cura di R. RINALDI - C. VILLANI, in *Italia Benedettina*, VII, Cesena 1984, n. 1, del 1163; *Il "libro biscia" di S. Mercuriale di Forlì*, II (aa. 1178-1200), a cura di S. TAGLIAFERRI - B. GURIOLI, Forlì 1987, App. n. 7, del 1190. La data si trova prima del documento ed è conclusa da: *Exemplum antiqui instrumenti sic incipienti* (sic). Il redattore, *Albericus regis tabellio*, usa un formulario piuttosto inconsueto, facendo anche riferimento ad una sorta di operazione di emendamento operata sul testo dell'originale: *Ego ... hanc presentem novam cartam secundum quod vidi in antiqua scripsi et exemplavi ac em(en)d[a]vi receptori et iam dicto ospitali Sancti Iohannis de Ierusalem. Exemplatum est hoc in civitate Bononie ...*

⁴⁷ *Appendice ai Monumenti Ravennati dei secoli di mezzo del conte Marco Fantuzzi*, a cura di A. TARLAZZI, Ravenna 1869 (*Monumenti istorici pubblicati dalla R. Deputazione di Storia Patria per le provincie della Romagna*, serie II, Carte, I), n. 13 (copia del 1183).

⁴⁸ *Carte dell'Archivio di Stato di Siena. Abbazia di Montecelso (1071-1255)*, a cura di A. GHIGNOLI, Siena 1992, nn. 42, 49, 51; *Carte dell'Archivio di Stato di Siena. Opera metropolitana (1000-1200)*, a cura di A. GHIGNOLI, Siena 1994, n. 30.

cominciano a comparire copie datate alla cui realizzazione hanno partecipato alcuni testimoni, come in quelle aretine del 1187, dove *Petrus Bernardini, Bene et Rainerius de Bibbiano antiquam et hanc novam cartam audiendam interfuerunt et huius rei rogati sunt testes*, e del 1197, dove *presbiter Iacobus, plebanus de Galognano, et presbiter Berardus de Muntione antiquum et hoc novum instrumentum perlegerunt et huius rei rogati sunt testes*⁴⁹, e in quelle di Cividale, del 1190, alla quale *dominus Fulcerus et dominus Regenardus sacerdotes ad audiendum auctenticum et hoc exemplum interfuerunt et huius rei rogati sunt testes*⁵⁰ e di Forlì, del 1194, alla quale sono presenti sette persone, di cui non viene definita la qualifica⁵¹.

Un tentativo di attribuire alla copia maggior credibilità e valore giuridico attraverso presenze testimoniali “qualificate”, forse su influsso della produzione placitaria, si attua nella seconda metà del secolo in una copia di area lombarda, nella quale la sottoscrizione dei notai viene accompagnata da quelle di un elevato numero di giudici, unitamente a più *iudices et nunc consules iusticie Mantue*, oltre all'*assessor domini Iacobi de Bernardo, potestatis Mantue*, e di notai, per un totale di dieci presenze: tutti si sottoscrivono facendo seguire al proprio nome e qualifica la formula *auctenticum huius exempli vidi et legi et me subscripsi*⁵². Lo stesso avviene a Bologna, dove, in una copia del 1163, al notaio si affiancano alcuni testimoni, tra cui un giudice, *antiquam cartam et hanc novam ad audiendum*⁵³, e a Siena, in alcune copie che denunciano la presenza di testimoni, tra i quali, in due casi, compare un giudice⁵⁴.

Ad analoghe esigenze di fornire della maggior credibilità ed autenticità le copie di documenti di particolare importanza risponde l'*exemplum* piacentino del 1193 della donazione da parte di Ludovico III delle corti di

⁴⁹ *Documenti per la storia della città di Arezzo nel Medioevo*, a cura di V. PASQUI, (*Documenti di Storia Italiana*, XI), Firenze 1899, nn. 325, 92 (oltre a dare conto delle sottoscrizioni testimoniali - *prenominatas subscriptiones inserui* -, il notaio dichiara: *secundum quod vidi in antiquo instrumento, factum et scriptum (sic) per manum Ugonis notarii et prefatis subscriptionibus roboratum (sic), ita, exceptis eius signis, scripsi et complevi...*): in entrambe le copie la data di redazione è posta prima dell'inizio del documento esemplato.

⁵⁰ C. MORO, *Le più antiche carte* cit., n. 3.

⁵¹ Il “*libro biscia*” cit., App. n. 5.

⁵² *Codice diplomatico polironiano* cit., n. 88. Si tratta di una copia del 1198 della conferma di donazioni al monastero di Polirone da parte della contessa Matilde di Canossa del 1115.

⁵³ *Le carte del monastero di S. Stefano* cit., n. 1.

⁵⁴ *Carte dell'Archivio di Stato di Siena* cit., nn. 42, 49, 51.

Guastalla e Luzzara alla moglie Angilberga⁵⁵, anche se in questo caso le eccezionali formalità messe in atto sono direttamente collegabili all'esistenza di un originale sulla cui genuinità potevano essere avanzati dei dubbi. La copia è preceduta da un verbale di autentica dal quale risulta che alla presenza di diciannove testimoni, tra i quali un abate, monaci, preti, un giudice, *et aliorum testium*, l'abate del monastero di San Sisto di Piacenza, di fronte a Pietro, cardinale del titolo di Santa Cecilia, e al vescovo di Piacenza *duo protulit privilegia* (uno è quello in questione, dell'altro non ho notizia), *asserens ea condam bullis aureis communita, ad cuius rei probacionem et ut super hoc perpetua fides et indubitata habeatur produxit tres sui monasterii fratres monachos et sacerdotes, scilicet ... qui, cum predicta privilegia coram prenomi-natis cardinali et episcopo et testibus et eisdem monachis Sancti Systi lecta fuissent, manibus propriis tenentes ea diligenter inspexerunt et ipsis privilegii (sic) apertis libroque suppositis, infrascriptorum cardinalis et episcopi auctoritate, sacrosanctis evangelii tactis, iurantes dixerunt se quondam sepe et sepius ea vidisse privilegia bullis aureis insignita et sic insignita tetigisse et legisse...*, il che mette chiaramente in evidenza il timore che la validità delle copie potesse essere inficiata dal dubbio sulla genuinità di originali ormai privi del principale elemento di corroborazione, il sigillo, e la conseguente necessità di ricorrere a testimoni in grado di attestare, di fronte ad un elevato numero di persone e soprattutto di autorità in grado di fornire particolari garanzie in forza della propria carica, di aver avuto più volte modo di vedere proprio quegli originali quando erano ancora perfettamente integri. Dopo avere seguito questa procedura il cardinale ed il vescovo ordinano al notaio *ut sacramenta et dicta predictorum monachorum et tenorem predictorum privilegiorum publicarem et in publicis actis redigerem*.

Si tratta purtuttavia di esempi del tutto sporadici ed eccezionali, spesso strettamente correlati con l'importanza del documento esemplato, e non di procedure costanti e standardizzate, mentre la norma, pur in quelle località per le quali si evidenziano indizi di una timida evoluzione, rimane quella delle copie strettamente legate alle forme e ai modi che potremmo definire "arcaici", così come permangono qua e là ancora incertezze terminologiche, accanto ad elementi di novità⁵⁶.

⁵⁵ *Le carte cremonesi dei secoli VIII-XII*, a cura di E. FALCONI, I, Cremona 1979, n. 16.

⁵⁶ Nella stessa Padova, che pure appare tra i centri che più presentano elementi di novità, in una copia della fine del secolo il notaio *Adam*, che peraltro segnala le motivazioni della

Si possono però evidenziare delle aree, quali quelle veneta e romagnola da una parte, quella toscana dall'altra, più vivaci, in cui timidi accenni di sperimentazioni sembrano di preferenza verificarsi non tanto e non solo con un precoce intervento diretto della pubblica autorità alla redazione delle copie attraverso il mandato (come a Padova), quanto nell'insieme stesso delle piccole novità introdotte: data, testimoni, anche "qualificati", espressioni introduttive⁵⁷, tutti elementi in cui appare dominante la sperimentazione notarile, mentre la pubblica autorità sembra rimanere nell'ombra e non prendere in alcuna considerazione la possibilità di intervenire direttamente con una certa continuità nelle procedure di autenticazione delle copie.

Tutto l'opposto di quanto avviene a Genova, dove la figura del notaio sfuma al di sotto del lodo con il quale i consoli avocano a sé la parte determinante del processo autenticatorio, lasciando al notaio quello di trascrivere il documento, *nihil addito vel diminuto*, di verbalizzare quanto è avvenuto e di sottoscrivere⁵⁸. A lui si affiancano nella sottoscrizione i *publici testes*, garanti del corretto procedimento formale e del suo operato ed elemento determinante di un'autenticità più immediatamente riconoscibile e credibile.

Tale atteggiamento è perfettamente in linea con la posizione che l'autorità consolare viene assumendo a Genova nel corso del XII secolo, non solo per la ferma volontà di realizzare, attraverso l'esperienza e la capacità del notaio, forme che caratterizzino la produzione documentaria comunale rispetto al documento privato, ma anche con l'istituzione di una figura, quella

nuova redazione – *ex autentico renovavi ne causa vetustatis consumetur* – conclude la sua autentica con un'espressione tipica della sottoscrizione dell'originale *complevi et dedi* (*Codice diplomatico padovano* cit., I, n. 26), anche se si deve sicuramente trattare di una momentanea distrazione, visto che in altre copie dello stesso redattore questa espressione viene omessa (*ibidem*, nn. 72, 94, 352), come per il notaio che a Reggio Emilia conclude l'autentica di una copia con *exemplavi, complevi et dedi*, fondendo il formulario della copia con quello dell'originale (*Codice diplomatico polironiano* cit., n. 1), mentre in altri casi (*ibidem*, nn. 2-7, 10, 12) omette gli ultimi due verbi.

⁵⁷ Ciò avviene in particolare in Toscana, dove le copie sono sempre introdotte da *Exemplar* o *Exemplar de exemplar* per le copie di copie, che al di là dell'evidente confusione tra i termini *exemplar* ed *exemplum*, manifestano la volontà di evidenziare con immediatezza la caratteristica di copia dell'esemplare in oggetto, e a Verona, dove compare l'espressione *Exemplum ab autentico relevatum*.

⁵⁸ Niente di diverso dal punto di vista procedurale di quanto avviene nel resto d'Italia, ma ciò che cambia è il significato che l'intervento del notaio assume in presenza di un'autorità che diventa predominante nell'attribuzione del valore giuridico alla copia.

dei *publici testes*, che devono affiancare il notaio in tutte le fasi del suo operare e che dei consoli sono un po' la *longa manus* nella limitazione del potere certificatorio di un notariato ancora "debole", in quanto non legittimato da un'investitura "dall'alto", poco rappresentativo, in quanto notariato cittadino, nei confronti del "di fuori"⁵⁹.

Ed ecco che non solo nei trattati intercomunali vengono privilegiati per tutto il secolo la carta partita ed i sigilli comunali⁶⁰, ma anche all'interno la figura del notaio è fortemente offuscata e messa in secondo piano nella sua capacità certificatoria da una parte dal *signum comunis* per i documenti destinati ad una circolazione interna⁶¹ e dai *publici testes*, nella sottoscrizione delle copie oltre che degli originali, dall'altra dal ruolo di rilievo che l'autorità comunale vuole giocare anche nei procedimenti autenticatori delle copie, che non intende affidare al solo notaio, la cui figura continua, mano a mano che si esaminano i diversi aspetti del suo operato, a sbiadire, almeno nei rapporti con il potere consolare, apparendo egli via via sempre più un tecnico, il più adatto a soddisfare le esigenze del costituito comune, e sempre meno quella figura che starebbe ormai raggiungendo la piena *publica fides*: stando così le cose questa sembra ancora di là da venire e forse, visto l'atteggiamento dei privati nei confronti dei *publici testes*⁶², il notaio la conquistò prima presso i suoi clienti privati che presso il Comune.

⁵⁹ Sulla particolare fisionomia del notariato genovese del XII secolo v. A. ROVERE, *I "publici testes"* cit., pp. 326-328.

⁶⁰ Sull'argomento v. G. COSTAMAGNA, *La convalida delle convenzioni a Genova nel secolo XII*, in « *Bullettino dell'Archivio Paleografico Italiano* », n.s., X, 1955, pp. 111-119 (anche in ID., *Studi di Paleografia e di Diplomatica*, Roma 1972, pp. 225-235); ID., *A proposito di alcune convenzioni medievali tra Genova e i comuni provenzali*, in « *Atti del I Congresso Storico Liguria - Provenza* », Bordighera 1966, pp. 131-136 (anche in ID., *Studi di Paleografia e di Diplomatica*, Roma 1972, pp. 349-354).

⁶¹ Sui *signa* utilizzati dagli uffici della cancelleria genovese v. ID., *Note di diplomazia comunale. Il "signum comunis" e il "signum populi" a Genova nei secoli XII e XIII*, in *Miscellanea di Storia Ligure in onore di Giorgio Falco*, Genova 1964, pp. 105-115 (anche in ID., *Studi di Paleografia e di Diplomatica*, Roma 1972, pp. 237-247); ID., *Il notaio a Genova tra prestigio e potere*, Roma 1970, pp. 142-148.

⁶² Nonostante le disposizioni consolari in tal senso non ci è infatti pervenuto alcun documento privato sottoscritto da questi particolari testimoni: A. ROVERE, *I "publici testes"* cit., pp. 323-326.

I N D I C E

| | |
|---|--------|
| Albo sociale | pag. 5 |
| Atti sociali | » 13 |
| <i>Sandra Macchiavello</i> , Per la storia della cattedrale di Genova: Percorsi archeologici e documentari | » 21 |
| <i>Valeria Polonio</i> , Monasteri e paesaggio nel suburbio genovese. La Val Bisagno tra X e XIII secolo | » 37 |
| <i>Elena Bellomo</i> , La componente spirituale negli scritti di Caffa- ro sulla prima crociata | » 63 |
| <i>Antonella Rovere</i> , Notariato e comune. Procedure autenticato- rie delle copie a Genova nel XII secolo | » 93 |
| <i>Marta Calleri</i> , I più antichi statuti di Savona | » 115 |
| <i>Carlo Bitossi</i> , Per una storia dell'insediamento genovese di Ta- barca. Fonti inedite (1540-1770) | » 213 |
| <i>Daniele Sanguineti</i> , Contributo a Francesco Campora (1693- 1753): opere e documenti | » 279 |
| <i>Daniilo Veneruso</i> , L'istruzione pubblica a Genova durante la Repubblica Ligure (1797-1805) | » 307 |
| <i>Rossella Pera</i> , Le medaglie napoleoniche delle collezioni civiche genovesi | » 331 |
| <i>Marco Doria</i> , Genova: da polo del triangolo industriale a città in declino | » 367 |
| <i>Dino Puncub</i> , Gli Archivi Pallavicini: archivi aggregati | » 409 |



Associazione all'USPI
Unione Stampa Periodica Italiana

Direttore responsabile: *Dino Puncuh*, Presidente della Società
Editing: *Fausto Amalberti*

Autorizzazione del Tribunale di Genova N. 610 in data 19 Luglio 1963
Stamperia Editoria Brigati Glauco - via Isocorte, 15 - 16164 Genova-Pontedecimo